

Spett.le

Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica
Direzione Generale Valutazioni Ambientali
Divisione V – Procedure di valutazione VIA e VAS

va@pec.mite.gov.it

mase@pec.mase.gov.it

alla c.a. della Responsabile del procedimento,

Silvia Terzoli

va-5@mite.gov.it

va-5@mase.gov.it

e p.c. Spett.le

Regione Toscana
Direzione Tutela dell’Ambiente ed Energia
Settore Valutazione Impatto Ambientale
regionetoscana@postacert.toscana.it

Oggetto: [ID:8510] Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell’art. 23 del D.lgs. n. 152/2006 ss.mm.ii. relativa al progetto della società Iberdrola Renewables Italia S.p.A. di un impianto fotovoltaico denominato “Montalto Pescia”, della potenza nominale di 65,29 MWp, e relative opere di connessione alla RTN, da realizzare nei Comuni di Montalto di Castro (VT) e Manciano (GR) – **Osservazioni alla “nota finale” resa dalla Regione Toscana ai fini della espressione del parere di competenza ai sensi dell’art. 63 della L.R. n. 10/2010.**

Con riferimento alla nota in oggetto, acquisita al prot. MASE n. 138564 del 27 luglio 2024, la Iberdrola Renovables Italia S.p.A. (p.iva 06977481008) (di seguito, “Società”), in persona del sottoscritto legale rappresentante Valerio Faccenda, intende rilevare quanto segue.

Con la nota in oggetto, Codesta Spett.le Regione ha dichiarato “*di non avere tutti gli elementi istruttori necessari per l’espressione del parere di competenza della Giunta Regionale circa la compatibilità ambientale del progetto sottoposto alla VIA statale, stante la presenza di aspetti critici di tipo paesaggistico e la necessità di garantire il rispetto della normativa idraulica*”.

In particolare, con riferimento alla normativa idraulica, Codesta Spett.le Regione ha riportato il contenuto della nota prot. n. 392999 del 11 luglio 2024 con cui il Genio Civile Toscana Sud ha rilevato che l’area interessata dalla nuova posizione della Sottostazione Elettrica Utente (SSEU) interferisce e/o si sovrappone con le pertinenze idrauliche e l’alveo di un corso d’acqua privo di denominazione, riportato nel Reticolo Idrografico e di Gestione del Territorio Toscano di cui alla L.R. n. 79/2012.

Sotto il profilo paesaggistico, invece, Codesta Spett.le Regione ha posto a fondamento delle proprie determinazioni le considerazioni formalizzate dal Settore regionale per il Paesaggio nella nota prot. 403086 del 17 luglio 2024, con la quale è stato asserito che il progetto presenterebbe “*criticità paesaggistiche, principalmente determinate dagli effetti cumulativi*”.

In via del tutto preliminare, si precisa ad ogni buon fine che la parte del progetto che ricade nel territorio della Regione Toscana è solamente quella relative alle opere di connessione e alla Sottostazione Elettrica Utente (SSEU) e che, invece, l’impianto ricade totalmente nella Regione Lazio.

Tanto precisato, si procede a dimostrare come le criticità rilevate siano superabili.

1. Con riferimento alle rilevate criticità relative alla nuova posizione della Sottostazione Elettrica Utente (SSEU) e delle interferenze con il Reticolo Idrografico, merita segnalarsi che – come del resto già rappresentato nella

nota di accompagnamento alle integrazioni documentali volontarie trasmesse – lo spostamento della collocazione della SSEU non è stato il frutto di scelta “arbitraria” della Società ma è stato imposto dal Gestore di rete, tenendo conto dell’intero sviluppo della esistente linea di distribuzione dell’energia.

Rispetto alla localizzazione proposta dal Gestore, la Società sta effettuando i dovuti approfondimenti volti ad individuare la soluzione tecnica che consenta di risolvere correttamente l’interferenza della SSEU con l’individuato fosso del Reticolo Idrografico, rendendo così l’opera coerente con la normativa di settore (L.R. n. 41/2018 e D.lgs. n. 152/2006).

2. Con riferimento alle asserite criticità paesaggistiche, determinate dagli effetti cumulativi dell’iniziativa in oggetto con *“i numerosi impianti FER nell’area in esame, fotovoltaici e eolici (esistenti o in corso di autorizzazione)”* si rileva quanto segue.

Il Settore regionale per il Paesaggio, di cui il Settore regionale per la VIA recepisce le determinazioni per dichiarare di non potere esprimere il parere di competenza, contesta che nella documentazione presentata dalla Società (i) non sarebbero stati riportati *“una serie di impianti fotovoltaici di grandi dimensioni localizzati nelle immediate vicinanze e situati nel raggio di 5 km individuato al fine dell’analisi”* e (ii) che *“per effettuare un’analisi degli effetti cumulativi più completa si sarebbero dovuti prendere in considerazione anche gli impianti eolici in fase di VIA evidenziando”*, (iii) a tale ultimo proposito che *“una pala eolica (MO6) di un impianto della Sorgenia è localizzata a circa 200 metri dell’impianto fotovoltaico in esame”*. Ebbene, appare evidente come i superiori rilievi non appaiano in linea con la normativa di riferimento e con la più recente giurisprudenza.

2.A. Ed infatti, per un verso, deve evidenziarsi che, come riferito dalla stessa Regione, gli altri progetti FER rispetto ai quali la Società avrebbe omesso di svolgere la dovuta valutazione circa gli impatti cumulativi attesi, allo stato attuale, non risultano realizzati e neppure autorizzati, stante che, come si evince dalla nota cui si fa seguito, gli stessi sono tutt’ora in corso di istruttoria

nell'ambito di procedimenti statali, in seno ai quali alla Amministrazione regionale è stato richiesto di esprimere il contributo istruttorio di competenza. Ebbene, al riguardo, deve rammentarsi come sia del tutto pacifico che la valutazione degli impatti cumulativi di un impianto con altre iniziative FER nel medesimo territorio debba essere effettuata dal proponente di un progetto unicamente con riferimento agli impianti già esistenti (e quindi già realizzati) nonché agli impianti autorizzati, ovverosia quelli rispetto ai quali si sia concluso positivamente il procedimento autorizzativo di volta in volta attivato.

In tal senso, invero, secondo l'orientamento costante della giurisprudenza amministrativa, la valutazione in parola deve essere riferita esclusivamente ai progetti che abbiano già conseguito il titolo autorizzativo per la relativa costruzione e l'esercizio e che, quindi, riguardano impianti che quasi certamente, salvo circostanze imprevedibili ed eccezionali, verranno realizzati.

I giudici hanno escluso dall'ambito della valutazione degli impatti cumulativi finanche i progetti che abbiano già ottenuto il provvedimento di VIA favorevole, rilevando come gli stessi potrebbero non venire mai autorizzati e quindi realizzati.

Secondo la giurisprudenza, invero, la superiore impostazione si spiega in virtù del fatto che, a ragionare diversamente, verrebbe illegittimamente *“frustrata la funzione della valutazione di impatto ambientale, che ha come obiettivo quello di evitare interferenze effettive tra impianti tali da determinare (con alto grado di probabilità) effetti negativi e significativi sull'ambiente”* (cfr. T.A.R. Sardegna – Cagliari, sez. I, 15 aprile 2014, n. 280).

Ed ancora, il Consiglio di Stato ha avuto cura di chiarire che *“rappresenta un errore metodologico ... considerare, ai fini della valutazione degli impatti cumulativi, anche gli impianti in corso di realizzazione mentre l'allegato VII al Testo Unico dell'Ambiente richiede che tale valutazione sia limitata solo ad “ad altri progetti esistenti e/o approvati”* (cfr., *ex multis*, Cons. Stato, Sez. IV, 8 settembre 2023, n. 8235; Id. sent. nn. 8260-8263/2023 dell'11 settembre 2023 e n. 8029 dell'30 agosto 2023).

Nella stessa direzione, il Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione siciliana, ha rammentato che l'allegato VII richiamato dal Consiglio di Stato nelle pronunce citate disciplina *“il contenuto dello studio di impatto ambientale di cui all'art. 22 del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e, dunque, di un atto del proponente”*, che non può essere ampliato dalle Amministrazioni in sede procedimentale.

In tal senso, invero, la giurisprudenza amministrativa è del tutto pacifica e costante nel senso di ritenere che *“l'elenco dei documenti che devono essere oggetto dell'istanza è previsto dalla normativa nazionale, la quale può essere ampliata dalle regioni soltanto con ulteriori richieste rese necessarie dalla normativa di settore e non con ulteriore documentazione che costituisca inutile aggravio procedimentale.”* (ex multis, Consiglio di Stato, sez. V, 12 novembre 2013, n. 5417).

Più di recente, infine, il medesimo consesso di giurisprudenza amministrativa, esprimendo principi che perfettamente si attagliano al caso di specie e fugando ogni dubbio circa l'ammissibilità di una qualsiasi interpretazione alternativa, ha ritenuto fondate le censure articolate da un operatore del settore avverso una Delibera Regionale con la quale si era proprio preteso imporre lo svolgimento della valutazione degli impatti cumulativi con altre iniziative progettuali relative al determinato ambito territoriale, rispetto agli impianti in corso di autorizzazione, oltre a quelli in esercizio o già autorizzati.

Nel dettaglio, il Consiglio di Stato ha rilevato che *“l'estensione dello scrutinio anche agli impatti cumulativi teorici con altre iniziative progettuali in itinere e, dunque, non ancora assentite (ivi incluse le modifiche di progetti già esistenti), costituisce invece parametro del tutto spurio rispetto all'oggetto tipicamente progettuale della valutazione di impatto ambientale e al suo carattere specifico”* (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 12 marzo 2024, n. 2392).

Di conseguenza, il Consiglio di Stato ha ritenuto illegittima la Delibera regionale oggetto del proprio scrutinio *“dove prevede che la valutazione degli impatti cumulativi consideri, oltre agli altri impianti eolici già in esercizio o autorizzati nell'ambito territoriale di riferimento, anche quelli per i quali siano (ancora) in corso i rispettivi procedimenti autorizzativi”* e ciò in quanto

“Si tratta di un onere procedimentale, oltre che illogico e irragionevole, apertamente in contrasto con la normativa delle Linee Guida Nazionali per l’autorizzazione degli impianti da fonti rinnovabili, nella parte in cui prescrivono che il procedimento autorizzativo venga avviato ‘sulla base dell’ordine cronologico di presentazione delle istanze di autorizzazione, tenendo conto della data in cui queste sono considerate procedibili ai sensi delle leggi nazionali e regionali di riferimento’ (Allegato 1, Punto 14.3)” (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 12 marzo 2024, n. 2392).

2.B. Ebbene, nonostante le superiori chiare indicazioni fornite dalla giurisprudenza consolidata, la Società, nella documentazione presentata a corredo della propria istanza di VIA e nell’ambito delle più recenti integrazioni, non si è limitata a segnalare tutti gli impianti realizzati e autorizzati presenti nel *buffer* di indagine di riferimento ma, in un’ottica di massima collaborazione con l’Amministrazione procedente, ha dato conto anche di tutte le iniziative che risultavano in corso di istruttoria.

Naturalmente, peraltro, la superiore ricognizione delle iniziative in corso di istruttoria è stata svolta **alla data di presentazione dell’istanza di VIA**, di talché, correttamente, non risultano le iniziative relative al territorio toscano di cui dà conto la Regione e che sono **attualmente pendenti dinanzi a Codesto Spett.le MASE ma giuste istanze presentate successivamente a quella di avvio del procedimento in oggetto.**

Ebbene, l’impostazione metodologica degli elaborati progettuali relativi agli impatti cumulativi risulta chiaramente in linea con la normativa e la giurisprudenza di riferimento, oltre che al principio di ragionevolezza e principio di non aggravamento del procedimento amministrativo, che devono informare la interpretazione delle norme che regolano il procedimento di VIA.

In tal senso, invero, per quanto non si intende negare che vi possano essere delle vicende del procedimento (integrazioni istruttorie, modifiche, ecc) tali da comportare che iniziative relative alla stessa categoria progettuale possano giungere alla conclusione in ordine diverso da quello strettamente

cronologico delle relative istanze, appare indubitabile che il proponente di un'iniziativa, ai fini della valutazione degli impatti cumulativi del proprio progetto con gli altri progetti FER dell'areale di riferimento, non può che considerare, unicamente, i progetti che risultano presentati al momento della presentazione della propria istanza di VIA.

In altri termini, **appare evidente come, non possa trovare alcuna copertura giuridica, oltre che logica, l'aggiornamento, che la Regione sembrerebbe pretendere nella misura in cui ne denuncia la mancanza, delle analisi degli impatti cumulativi a tutte le iniziative via via presentate da altri operatori nel corso dell'iter di VIA attivato per un impianto.**

Ed invero, come pure chiarito dalla giurisprudenza, una simile impostazione finirebbe per addossare ai proponenti oneri di indagine e di produzione documentale, diversi e non coincidenti con la normativa statale, in violazione del principio di non aggravamento del procedimento amministrativo di cui all'art. 2 della legge n. 241/1990, poiché, richiedendosi di estendere la considerazione degli effetti di cumulo alle altre iniziative successivamente presentate, si determinerebbe un irragionevole aggravio delle richiamate procedure avviate precedentemente, in termini di costi e di tempi di conclusione dei relativi iter.

Ed allora, facendo applicazione del principio enunciato dal Consiglio di Stato, sopra riportato, appare evidente come anche un simile onere procedimentale, che sembrerebbe essere sotteso alle determinazioni della Regione, risulti illogico e irragionevole nella misura in cui parimenti si pone apertamente in contrasto con le Linee Guida nazionali per l'autorizzazione degli impianti FER, approvate con D.M. 10 settembre 2010, che, al punto 14.3 prescrivono che *“Il procedimento viene avviato sulla base dell'ordine cronologico di presentazione delle istanze di autorizzazione, tenendo conto della data in cui queste sono considerate procedibili ai sensi delle leggi nazionali e regionali di riferimento”*.

E del resto, con riferimento alle valutazioni degli impatti cumulativi, l'ordine cronologico di presentazione delle istanze appare l'unico criterio che possa informare la rappresentazione del proponente, potendo evidentemente

quest'ultimo tenere conto degli impianti esistenti sul territorio e di quelli in corso di costruzione (a cui, per eccesso di zelo della Società nel caso di specie, si sono aggiunti anche quelli in corso di istruttoria) senza potere tenere in considerazione quelli di cui non potesse essere neppure nota la potenziale futura richiesta di autorizzazione, e la cui considerazione, in termini di impatti cumulativi, sarebbe quindi del tutto aleatoria e teorica.

Lo stesso dicasi delle valutazioni delle Amministrazioni sugli impatti cumulativi delle iniziative.

Ed infatti, a ragionare diversamente, si registrerebbe un totale stallo di tutti i procedimenti autorizzativi perché – aderendo all'impostazione che sembrerebbe suggerire la Regione e, dunque, non disponendosi di un criterio di priorità temporale a cui parametrare l'ambito delle valutazioni degli impatti cumulativi – la mera contestuale pendenza di più istanze di progetti FER relativi ad un medesimo territorio, sarebbe idonea a bloccare l'autorizzazione di tutti i progetti, per il timore di una futura e potenziale proliferazione di iniziative FER nella medesima area, in un'ottica dunque eccessivamente ed sproporzionatamente preventiva e precauzionale e contraria ai principi di massima diffusione delle fonti FER.

In linea con quanto esposto, la Società ha provveduto ad aggiornare la tavola degli impatti cumulativi (*Allegato 1* alla presente) rappresentando gli impianti realizzati e autorizzati alla data del 5 agosto 2024 ma, ovviamente, non individuando quelli attualmente in corso di autorizzazione, in quanto, ai fini che occupano, possono rilevare, al più, le iniziative con istanza cronologicamente antecedente, per la ricognizione delle quali si rinvia all'elaborato depositato fin dalla presentazione dell'istanza.

2.C. Infine, appare opportuno svolgere un'ultima considerazione rispetto alla pala eolica di altro operatore, di cui la Regione ha segnalato l'esistenza a circa 200 metri dal progetto fotovoltaico in oggetto, denunciando che la Società non la avrebbe adeguatamente tenuta in considerazione.

Ebbene, a tale proposito, **deve evidenziarsi come la riferita vicinanza della pala eolica rispetto al sito di impianto concorra al giudizio di**



compatibilità del territorio prescelto per la realizzazione e l'esercizio del progetto ad ospitare lo stesso.

Ed invero, è noto come l'art. 20, comma 8 del D.lgs. n. 199/2021, che individua le aree che sono considerate *ex lege* "idonee" all'installazione di impianti FER, alla lett. c-ter) numero 2) ricomprenda, tra le aree idonee all'installazione di impianti fotovoltaici, *"le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, questi ultimi come definiti dall'articolo 268, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento"*.

Ebbene, come acclarato da Codesto Spett.le MASE in sede di interpello ambientale n. 32613/2022, gli impianti eolici rientrano nella nozione di impianti industriali e stabilimenti, con conseguente applicazione della disciplina che considera aree idonee, ai sensi dell'art. 20, comma 8, c-ter, punto 2 del d.lgs. n. 199/2021, quelle agricole site in un perimetro di non più di 500 metri dall'impianto stesso.

Ed infatti, come osservato da Codesto Spett.le Ministero, un impianto eolico ben può essere individuato quale impianto ovvero stabilimento industriale, in ragione del fatto che le attività connesse alla organizzazione, gestione e manutenzione dello stesso risultano riconducibili a quelle proprie delle attività industriali, oltre al fatto che, a sostegno della esposta impostazione, milita anche quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, tra le altre, nella sentenza n. 14042 del 7 luglio 2020, nella quale, prendendo in esame il tema del corretto accatastamento degli impianti eolici, ha affermato l'equiparazione di un impianto eolico ad una centrale elettrica, il che corrobora la conclusione che gli impianti eolici, così come le centrali elettriche, sono ritenuti impianti industriali.

Ed allora, appare evidente come, lungi dal comportare un aggravio dell'impatto ambientale, il progetto della Società, per la porzione ricadente entro i 500 metri dall'impianto eolico di un altro operatore, si inserisca in maniera armonica nel relativo intorno, rispondendo alla *ratio* sottesa all'individuazione delle aree idonee di cui all'art. 20, comma 8, lett. c-ter) n.

2 del D.lgs. n. 199/2021 che, come rammentato da Codesto Spett.le MASE, è quella di favorire, tramite l'applicazione di un regime di semplificazione procedimentale, la costruzione e l'esercizio di impianti fotovoltaici nelle porzioni di territorio delineate nell'area strettamente attigua agli impianti o stabilimenti industriali che, risultando concretamente colpite dagli effetti derivanti dall'esercizio delle attività industriali, garantiscono di raggiungere il migliore bilanciamento tra la necessità, da un lato, di garantire il rispetto del principio di massima diffusione delle energie da fonti rinnovabili e, dall'altro, di preservare la destinazione agricola dei diversi territori così come preordinata dagli strumenti urbanistici.

*** **

Alla luce delle superiori osservazioni, si ritiene di avere dimostrato come in applicazione della normativa e giurisprudenza di riferimento in materia di valutazione degli impatti cumulativi dei progetti relativi ad un medesimo territorio, la documentazione sia in realtà esaustiva e consenta l'espressione del parere di competenza della Giunta Regionale e soprattutto come non sussistano elementi critici ulteriori rispetto alla interferenza della SSEU e il Reticolo Idrografico, in corso di risoluzione da parte della Società.

Pertanto, si ritiene di aver fornito adeguati chiarimenti circa la possibilità di superare i rilievi mossi dalla Regione Toscana nei confronti dell'iniziativa, che si rammenta interessa il territorio regionale solo per le opere di connessione imposte dal Gestore.

Si resta in ogni caso a disposizione per fornire eventuali ulteriori elementi, informazioni o documenti integrativi che Codesto Spett.le Ministero, nella qualità di Amministrazione procedente, dovesse ritenere necessari per la valutazione del progetto.

Distinti saluti.

IBERDROLA RENOVABLES ITALIA S.P.A.

Valerio Faccenda n.q.